



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

IL SINDACO

Ordinanza nr.

49

Cerreto di Spoleto, 17/07/2019

**EVENTI SISMICI DEL 2016
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE
ESITO AEDES A SEGUITO DI FAST "NON UTILIZZABILE"**

**EDIFICIO SITO IN CERRETO DI SPOLETO – FRAZ. ROCCHETTA
(FOGLIO N. 60 PARTICELLA N. 154)**

IL SINDACO

PREMESSO CHE gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 hanno provocato nel Comune di Cerreto di Spoleto ingenti danni agli immobili pubblici e privati, nonché danni alle opere pubbliche e al sistema viario, aggravando la situazione venutasi a creare a seguito del terremoto del 24/08/2016;

DATO ATTO che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/08/2016 era stato dichiarato lo stato di emergenza e con ordinanza del Sindaco n. 24 del 24/08/2016 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Cerreto di Spoleto;

CONSIDERATO

- che l'edificio sito in località Rocchetta, nel Comune di Cerreto di Spoleto, identificato al Catasto al Foglio n. 60 part.lla n. 154, di proprietà **Chiesa Santa Maria Assunta e San Lorenzo** Cod. Fisc. 93004910548 è stato oggetto di verifica con procedura Fast condotta dalla Squadra n. SF1126 in data 08/02/2017 ed è risultato il seguente esito: **"edificio non utilizzabile"**;
- che con nota prot. n. 2540 del 22/06/2017, secondo quanto disposto dalla Ordinanza Del Commissario n. 10/2016, il Comune di Cerreto di Spoleto, ha notificato alla proprietà dello stabile suddetto: 1) *l'esito della procedura Fast*; 2) *l'invito a incaricare un tecnico di propria fiducia entro i successivi 30 giorni per l'espletamento della verifica di agibilità con procedura Aedes da produrre mediante perizia giurata*; 3) *la diffida ad utilizzare l'immobile in pendenza della verifica definitiva di agibilità*;
- che in data 01/07/2017 l'Ing. lun. Ergasti Valentino ha redatto scheda AeDES relativa al piano superiore dell'edificio destinato a **ex-sede ASBUC Rocchetta** ubicato in **Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta**, di proprietà **Chiesa Santa Maria Assunta e San Lorenzo** Cod. Fisc. 93004910548;

VISTO

- Che l'U.S.R. con nota prot. n. 12611 del 11/07/2019 ha trasmesso al Comune la perizia giurata del 14/07/2017 con allegata scheda Aedes accettata al protocollo di questo comune in data 12/07/2019 n. 3658;
- Che dalla scheda AeDES datata 01/07/2017, redatta dall'Ing. lun. Ergasti Valentino, relativa al piano superiore dell'edificio destinato a **ex-sede ASBUC Rocchetta** ubicato in **Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta** distinto al catasto al **Foglio nr. 60 particella nr. 154** di proprietà **Chiesa Santa Maria Assunta e San Lorenzo** Cod. Fisc. 93004910548, dalla quale risulta il seguente esito:
 - **"B - Edificio temporaneamente inagibile" – provvedimenti: "Transennatura e protezione passaggi"**;
 - **"F - Edificio inagibile per rischio esterno"**;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ACCERTATO che sono state espletate le opportune verifiche in ordine al disposto di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. n. 189/2016 per cui, nei confronti al fabbricato particella n. 154:

- o non risultano agli atti provvedimenti di inagibilità conseguente agli eventi sismici del 1997 e 1998;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea di Tipo "B – Edificio temporaneamente inagibile" e "F – Edificio inagibile per rischio esterno", al piano superiore dell'edificio destinato a ex-sede ASBUC Rocchetta ubicato in Cerreto di Spoleto – Fraz. Rocchetta distinto al catasto al Foglio nr. 60 particella nr. 154 di proprietà Chiesa Santa Maria Assunta e San Lorenzo Cod. Fisc. 93004910548;

inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie, come sopra evidenziate, da eseguire nel più breve tempo possibile in relazione alla natura degli interventi;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio sopra indicato, ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) Che i proprietari o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti, compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque.
- 3) L'esecuzione dei lavori sopraindicati e la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma di un tecnico abilitato, costituisce condizione necessaria per il provvedimento di revoca della presente.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

Che copia del presente provvedimento venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- **notificato a proprietari come sopra generalizzati;**
- trasmessa:
 - o all'U.S.R. Regione Umbria – ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
 - o alla Prefettura -UTG di Perugia - protcivile.prefpg@pec.interno.it
 - o al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cerreto di Spoleto - tpg21168@pec.carabinieri.it

AVVERTE CHE

- Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.
- L'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Giandomenico Montesi


